



Comunicato Ufficiale
N. 180

Del
4 aprile 2023

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

SERIE A TIM

Gare dell'1-2-3 aprile 2023 - Nona giornata ritorno

Bologna-Udinese 3-0
Cremonese-Atalanta 1-3
Empoli-Lecce 1-0
Internazionale-Fiorentina 0-1
Juventus-Hellas Verona 1-0
Monza-Lazio 0-2
Napoli-Milan 0-4
Roma-Sampdoria 3-0
Sassuolo-Torino 1-1
Spezia-Salernitana 1-1

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 4 aprile 2023, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " **N. 74**

SERIE A TIM

Gare dell'1-2-3 aprile 2023 - Nona giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

180/601



Gara Soc. LAZIO - Soc. ROMA del 19 marzo 2023

Il Giudice sportivo,

considerato che, nel corso della gara, sono stati intonati cori beceri e offensivi, di matrice anche religiosa, nei confronti dei sostenitori della Soc. Roma;

considerato, altresì, che i collaboratori della Procura federale riportavano nella loro relazione che, nel corso della gara, "la Curva Nord tifoseria Lazio (100%)" intonava i cori suddetti e pertanto, in base a quanto sopra riportato, emergono comportamenti rilevanti per dimensione e percezione, a norma dell'art. 28, comma 4, CGS, ai fini della punibilità degli stessi;

considerata, in particolare, l'obiettiva gravità delle manifestazioni discriminatorie, avuto riguardo a durata, ripetitività, dimensione e percezione, sicuramente rilevanti ai sensi del richiamato art. 28, commi 1 e 4, C.G.S.;

ritenuto, nondimeno, di dover valorizzare, anche ai fini dell'applicazione delle attenuanti di cui all'art. 29 C.G.S., nonché della sospensione condizionale di cui all'art. 28, comma 7, C.G.S., la disponibilità ed il comportamento collaborativo della Soc. Lazio nel coadiuvare le Forze dell'ordine nell'attività di individuazione dei responsabili e nel prevenire, anche con pubblica dissociazione, il ripetersi di simili deprecabili manifestazioni;

P.Q.M.

delibera di sanzionare la Soc. Lazio con l'obbligo di disputare una gara con il settore denominato "Curva Nord" privo di spettatori. Dispone, per i motivi suddetti, la sospensione della pena per il periodo di un anno ai sensi dell'art. 28, comma 7, CGS con l'esplicita e preventiva avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione.

a) SOCIETA'

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della nona giornata ritorno sostenitori delle Società **Atalanta, Bologna, Cremonese, Fiorentina, Internazionale, Lazio, Monza, Napoli, Roma, Salernitana, Sampdoria, Spezia e Udinese** hanno, in violazione della normativa

di cui all'art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,

delibera,

salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * *

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. **HELLAS VERONA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori beceri nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, percepiti da tutti i collaboratori della Procura federale posizionati nelle varie parti dell'impianto.

Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. **ROMA** per avere la totalità dei suoi sostenitori assiepati nella Curva Sud, all'8° del secondo tempo, intonato un coro insultante nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria; sanzione attenuata perché il coro, dopo l'intervento fattivo del proprio allenatore, non si è ripetuto.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. **CREMONESE** per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco due bottigliette d'acqua; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1, lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. **NAPOLI** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1, lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

MURILLO CERON Jeison Fabian (Sampdoria): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

TONELLI Lorenzo (Empoli): per avere, al 45° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, protestato vibratamente avverso una decisione arbitrale.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00

PEREYRA Roberto Maximil (Udinese): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione aggravata perché capitano della squadra; già diffidato (Quinta sanzione).

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

AMRABAT Sofyan (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

BLIN Alexis (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CAPRARI Gianluca (Monza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DE PAOLI Fabio (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

KEAN Bioty Moise (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

TOLOI Rafael (Atalanta): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

FRATTESI Davide (Sassuolo)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

COULIBALY Lassana (Salernitana)

AMMONIZIONE

SETTIMA SANZIONE

BANDINELLI Filippo (Empoli)

BIJOL Jaka (Udinese)
BROZOVIC Marcelo (Internazionale)
LINETTY Karol (Torino)
LUCUMI' BONILLA Jhon Janer (Bologna)
MARIN Razvan Gabriel (Empoli)
SMALLING Christopher Llo (Roma)
ZACCAGNI Mattia (Lazio)

SESTA SANZIONE

GIROUD Olivier Jonatha (Milan)
KRUNIC Rade (Milan)
SANTOS DA SILVA Marlon (Monza)
SENSI Stefano (Monza)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

ACERBI Francesco (Internazionale)
BIANCHETTI Matteo (Cremonese)
FAZZINI Jacopo (Empoli)
LOCHOSHVILI Luka (Cremonese)

TERZA SANZIONE

CIURRIA Patrick (Monza)
PASALIC Mario (Atalanta)

SECONDA SANZIONE

BAKUMO ABRAHAM Kevin Ogheneteg (Roma)
CASTROVILLI Gaetano (Fiorentina)
DONATI Giulio (Monza)
LOBOTKA Stanislav (Napoli)
PEREIRA GOMES Felipe Anderson (Lazio)
SPINAZZOLA Leonardo (Roma)
ZANOLI Alessandro (Sampdoria)

PRIMA SANZIONE

CIOFANI Daniel (Cremonese)
GAICH Adolfo Julian (Hellas Verona)
PAOLETTI Flavio (Sampdoria)
TUIA Alessandro (Lecce)
WINKS Harry Billy (Sampdoria)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

IKONE' Nanitamo Jonath (Fiorentina)

c) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BERTOLINI Alberto (Empoli): per avere, al 37° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, contestato platealmente una decisione arbitrale.

AMMONITI

TERZA SANZIONE

JURIC Ivan (Torino)

PRIMA SANZIONE

DEGL'INNOCENTI Riccardo (Fiorentina)

Il Giudice Sportivo: *dott. Gerardo Mastrandrea*

“ ” ”

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 4 APRILE 2023

IL PRESIDENTE
Lorenzo Casini